

N. R.G. 4445/2009



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO-SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Loffredo, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n. 4445/09 R.G.A.C., riservata in decisione all'udienza del primo ottobre 2015, avente ad oggetto, fra l'altro, domanda di ripetizione di somme indebitamente percepite e vertente

TRA

██████████ s.r.l., in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ██████████, con il quale el.te domicilia in Benevento alla via ██████████ n. ██████████

ATTRICE

E

Banca ██████████ s.p.a., quale conferitaria di tutte le attività e passività della già ██████████ s.p.a., in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ██████████, el.te dom.ta presso di lui in Benevento nello studio dell'avv. ██████████

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Come da verbale di udienza di precisazione ed atti introduttivi del giudizio, qui integralmente richiamate e trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 18.09.09 l'attrice esponeva di avere intrattenuto con l'istituto di credito convenuto rapporti bancari nella forma del conto corrente ordinario (n. 16267) e di "correlati conti corrente anticipi".

Deduceva che, durante il corso dei rapporti, la banca aveva addebitato sui predetti conti del tutto illegittimamente interessi al tasso ultralegale (addirittura superiore al tasso soglia antiusura), interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto, competenze riferite a conti collegati e spese in violazione di norme inderogabili di legge e senza il supporto di idonee previsioni contrattuali.

Si doleva altresì della condotta dell'istituto di credito integrante il cosiddetto sistema delle valute fittizie.

Per tali motivi chiedeva al Tribunale la ricostruzione degli indicati rapporti di c/c depurati dalle suddette voci illegittime e, conseguentemente, la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite e trattenute. Chiedeva altresì la condanna dell'istituto di credito



al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni. Con vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali, oltre accessori di legge.

In data 8.1.2010 si costituiva tempestivamente la convenuta banca, la quale eccepiva innanzi tutto la nullità della procura *ad litem*, "in quanto in alcun modo riferibile alla società attrice" e la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza ed indeterminabilità del *petitum*.

In via subordinata, eccepiva la prescrizione della domanda di ripetizione di parte attrice.

Deduceva altresì la decadenza in cui sarebbe incorsa la correntista per non aver contestato gli estratti conto nel termine previsto dalla normativa apposita.

Allegava infine la legittimità di ogni addebito di somme sui c/c intestati all'attrice in quanto conforme a norme di legge ed alle condizioni pattuite fra le parti.

La convenuta banca chiedeva pertanto che il Tribunale rigettasse la domanda attorea. Con vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali, oltre accessori di legge.

Il giudice, espletata C.T.U. contabile sulla base della documentazione prodotta dalle parti, tratteneva la causa in decisione definitivamente all'udienza del primo ottobre 2015.

Prima di procedere a motivare la decisione, occorre premettere:

- il giudice non deve occuparsi di tutte le allegazioni delle parti e prendere in esame tutte le argomentazioni da queste svolte -Cassazione, 3.3.2014 n. 4931- e non deve dar conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite -Cassazione, sez. III, 30.6.2014 n. 14767; sez. II, 12.1.2015 n. 221-
- basta che il convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle ritenute idonee e sufficienti a giustificarlo - Cassazione, 21.2.2013 n. 4346- dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppure non esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito" -Cassazione : 27.1.2014 n. 1608; 15.5.2013 n. 11699; 28.5.2012 n. 8451; 29.3.2012 n. 5088; 27.9.2011 n.19748-;
- al giudice è solo chiesto di assumere una decisione e spiegarne le ragioni (vedi Cassazione, sezioni unite civili, 16.1.2015 n. 642);
- inoltre è possibile motivare mediante richiamo al contenuto di documenti di causa e di atti di parte, che in tal modo diventano parte integrante dell'atto rinviante; basta sia possibile ed agevole il controllo della motivazione per relationem - Cassazione, sez. unite citata e : 20.3.2013 n. 7041; 11.2.2011 n. 3367; 16.1.2009 n. 979; 8.7.2005 n. 14390; 29.5.2002 n. 13937; con riguardo ad una C.T.U. vedi Cassazione 4.5.2009 n. 10222-
- "l'adozione del modello di motivazione semplificata (..) è utilizzabile anche nelle ipotesi di particolare ampiezza degli atti di parte, posto che essa non è direttamente proporzionale alla complessità giuridica o all'importanza economica delle questioni veicolate" -vedi Cassazione, sez. II, 4.7.2012 n. 11199.

Tornando al caso in esame, va detto che la domanda è, in gran parte, fondata e va, pertanto, accolta per quanto di ragione.

E' innanzi tutto infondata l'eccezione di nullità della procura alle liti sollevata dalla convenuta. A tal proposito basta richiamare l'orientamento giurisprudenziale di legittimità (condiviso dallo scrivente giudice) secondo il quale "ai fini della validità della procura conferita al difensore da



una società di capitali, non è necessario che del potere rappresentativo di detta società si faccia menzione anche nella procura sottoscritta per l'ente, quando la qualità di titolare dell'organo rappresentativo del sottoscrittore sia desumibile dal contesto dell'atto in cui essa è apposta e non sia, perciò, dubbia la sua riferibilità all'ente societario" (Cassazione, nn. 5774/85, 1702/87, 2040/93).

E' altresì infondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione. L'atto introduttivo del giudizio contiene l'esposizione dei fatti (indicazione dei rapporti negoziali intercorrenti fra le parti) e degli elementi di diritto, idonei ad individuare la *causa petendi* (cfr. anche Cassazione n. 4880/83) ed il *petitum*.

Venendo al merito della controversia, giova evidenziare che il giudizio che ci occupa contempla una tipica azione di ripetizione dell'indebito bancario ex art. 2033 c.c., materia nella quale si è formato un consolidato orientamento giurisprudenziale, anche di legittimità, culminato nelle sentenze della S.C. a Sezioni Unite nn. 21095/04 e 24418/10, peraltro avallate dalla sentenza n. 78/12 della Corte Costituzionale. Basta richiamare le argomentazioni svolte da detti autorevolissimi Consessi per confutare e ritenere infondato quanto in diritto svolto dalla difesa della banca convenuta con riferimento alla decadenza per mancata contestazione degli estratti conto, alla presunta legittimità delle prassi bancarie applicate in assenza di contratto o in violazione di norme di legge (interessi ultralegali, anatocismo, commissione di massimo scoperto, valute antergate e postergate, spese ed oneri non previsti in contratto).

Ritenuto quindi in diritto fondato quanto esposto nell'atto di citazione a fondamento della domanda restitutoria, va esaminata in particolare l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla banca con la comparsa di costituzione.

Sul punto il giudicante non concorda con quell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'eccezione di prescrizione deve essere specifica nel senso che deve indicare le singole rimesse solutorie rispetto alle quali l'eccezione sia operativa (con decorrenza della prescrizione a far data dall'annotazione, in luogo della decorrenza a far data dalla chiusura del conto; cfr S.C. a Sezioni Unite- sentenza n. 24418/10). Invero, va innanzi tutto affermato che l'individuazione delle rimesse solutorie non può essere fatta sulla base della contabilità di c/c tenuta dalla banca, in quanto l'azione del correntista è finalizzata proprio a depurare il rapporto di c/c dalle numerose voci di illegittimo addebito operato dall' istituto di credito.

Stabilita l'operatività dell'eccezione di prescrizione rispetto al conto corrente ricostruito (e non rispetto alla contabilità della banca, oggetto specifico delle doglianze dell'attrice) è evidente che la banca inizialmente non può che dedurla in forma generica mediante il richiamo a tutte le rimesse che dovessero risultare di natura solutoria all'esito della ricostruzione del conto operata dal CTU.

Ciò premesso, va valutata l'eccezione di prescrizione della banca nel caso in esame.



Nel caso che ci occupa il conto corrente risulta affidato (circostanza non contestata ed anzi ammessa dalla convenuta come risulta dalla CTP del dottor Francesco Spirito), come emerge dalla documentazione versata in atti (vedasi anche quanto accertato in sede di CTU).

Ciò posto, non vi è spazio per l'individuazione di rimesse solutorie (alla luce di quanto accertato dal CTU) se non per quelli che il CTU definisce "*interessi maturati extra fido*", pari ad euro 29.302,92.

Quanto poi ai criteri da seguire in sede di ricostruzione del conto corrente *de quo*, va detto quanto segue.

Nella controversia che ci occupa è evidente la mancanza di un valido contratto fra le parti, il che consente alla società attrice di poter ottenere una ricostruzione contabile del rapporto di conto corrente senza l'applicazione di quelle clausole a lei sfavorevoli che erano contenute nel contratto non perfezionatosi.

Ed invero la banca convenuta ha prodotto in giudizio la proposta contrattuale (avente ad oggetto un rapporto di conto corrente) recante la firma del l.r.p.t. della società attrice, ma priva della firma dell'allora proponente - Banca [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] (soggetto che ha conferito tutte le attività e passività nella Banca [REDACTED] s.p.a., soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico [REDACTED], partita iva [REDACTED]).

Tale produzione in giudizio non equivale a sottoscrizione (cfr. Cassazione civile, n. 3810 del 25.02.04). Dall'esame della proposta contrattuale versata in atti emerge infatti che le parti del regolamento contrattuale concernente il rapporto di conto corrente non sono state "ratificate" da alcuna firma riconducibile alla banca (o comunque ad una volontà di perfezionamento del contratto).

Ne consegue che lo scrivente giudice condivide e fa proprie le conclusioni a cui è pervenuto il CTU con particolare riferimento all'ipotesi di conteggio indicata alle pagine 2 e 3 della consulenza integrativa depositata telematicamente in data 18.9.2015.

In particolar modo il CTU, dottor Giuseppe Pica, ha accertato (con argomentazioni condivise dallo scrivente in quanto conformi ai criteri indicati nel quesito) che alla data del 30.09.2010 la banca aveva addebitato illegittimamente alla società attrice competenze ed oneri passivi per la complessiva somma di euro 796.712,94 e non aveva accreditato interessi attivi per la somma di euro 92.296,63.

Dalla complessiva somma a credito della [REDACTED] srl, pari ad euro 889.009,57, deve essere detratto il predetto importo di euro 29.302,92 a titolo di "*interessi prescritti*" (pag. 3 della consulenza integrativa).

Ne consegue che la banca deve essere condannata alla restituzione in favore della società attrice della somma di euro 858.706,65, oltre interessi legali decorrenti dalla domanda al soddisfo.

La predetta somma non deve essere soggetta a rivalutazione, come chiesto da parte attorea, posto che nel caso che ci occupa trattasi di obbligazione di valuta.



La domanda attorea volta ad ottenere il risarcimento danni è invece da rigettare in quanto sfornita di supporto probatorio.

Le spese di lite, comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza.

La liquidazione delle spese deve tener conto dello scaglione di riferimento e dell'attività defensionale prestata.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande di cui in narrativa, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:

1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la Banca [REDACTED] s.p.a., quale conferitaria di tutte le attività e passività della già [REDACTED] s.p.a., al pagamento in favore della [REDACTED] s.r.l. della somma di euro 858.706,65- risultante come saldo creditore all'esito della ricostruzione del rapporto di c/c dedotto in giudizio - oltre interessi legali dalla domanda giudiziale fino al soddisfo.

2) Rigetta ogni altra domanda.

3) Condanna la banca convenuta al pagamento in favore della società attrice delle spese di lite, che liquida in euro 358,00 per spese, euro 19.000,00 per compenso avvocato, oltre rimborso forfettario ex DM 55/14, Cpa ed Iva come per legge, con distrazione in favore dell'avv. [REDACTED], difensore antistatario ex art. 93 cpc.

4) Pone le spese di CTU definitivamente a carico della banca convenuta.

Benevento, 3 marzo 2016

Il giudice

Andrea Loffredo

